



COMUNE DI TRESIGNANA
Provincia di Ferrara



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N..... DEL

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- **ART. 2 – PRESUPPOSTO DEL CANONE**
- **ART. 3 – GESTIONE DEL CANONE E FUNZIONARIO RESPONSABILE**
- **ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI**
- **ART. 5 – LE TARIFFE**
- **ART. 6 – MODALITA' E TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL CANONE**
- **ART. 7 – RIMBORSI**
- **ART. 8 – RISCOSSIONE COATTIVA**
- **ART. 9 – CONTENZIOSO**
- **ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

TITOLO II – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- **ART. 11 – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE**
- **ART. 12 – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI**
- **ART. 13 – DURATA DELLE OCCUPAZIONI**
- **ART. 14 – OCCUPAZIONI OCCASIONALI**
- **ART. 15 – OCCUPAZIONI ABUSIVE**
- **ART. 16 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE**
- **ART. 17 – DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI E PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**
- **ART. 18 – AGEVOLAZIONI**
- **ART. 19 – ESENZIONI**

CAPO II – PROCEDIMENTO

- **ART. 20 – DOMANDA DI CONCESSIONE**
- **ART. 21 – ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**
- **ART. 22 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE**
- **ART. 23 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**
- **ART. 24 – TITOLARITA' E SUBENTRO DELLA CONCESSIONE**
- **ART. 25 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE E DISDETTA**
- **ART. 26 – REVOCA, SOSPENSIONE, MODIFICA O RINUNCIA DELLA CONCESSIONE**
- **ART. 27 – DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE**

TITOLO III – LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

- **ART. 28 – TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E LORO LIMITAZIONI**
- **ART. 29 – IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE**

- ART. 30 – DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI
- ART. 31 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE
- ART. 32 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
- ART. 33 – PUBBLICITA' VARIA
- ART. 34 – MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI
- ART. 35 – RIDUZIONI
- ART. 36 – ESENZIONI
- ART. 37 – LIMITAZIONI E DIVIETI IN MATERIA DI PUBBLICITA'

CAPO II – PROCEDIMENTO

- ART. 38 – DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
- ART. 39 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 40 – RINNOVO
- ART. 41 – VARIAZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO
- ART. 42 – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 43 – DECADENZA, REVOCA E RINUNCIA DELL'AUTORIZZAZIONE

CAPO III – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 44 – PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 45 – PROCEDIMENTO
- ART. 46 – RIDUZIONE DEL DIRITTO
- ART. 47 – ESENZIONE DAL DIRITTO

TITOLO IV – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE SANZIONI, LE INDENNITA' E GLI ACCERTAMENTI

- ART. 48 – SANZIONI
- ART. 49 – VERIFICHE E CONTROLLI
- ART. 50 – AUTOTUTELA

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

- ART. 51 – NORME TRANSITORIE
- ART. 52 – NORME FINALI
- ART. 53 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 istituisce e disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 836, denominato "canone", in sostituzione delle seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

2. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.

ART. 2 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione sia permanente che temporanea, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina

ART. 3 - Gestione del canone e Funzionario Responsabile

1. La gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e della relativa attività di liquidazione, accertamento e riscossione può essere espletata in forma diretta o affidata a terzi.

2. Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.

3. Nel caso di affidamento della gestione del canone in concessione, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

4. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione e la riscossione del canone nella sua totalità, ovvero separatamente per:

- a) Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico;
- b) Le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie e il servizio pubbliche affissioni;

ART. 4 - Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate a titolo strettamente personale; per cui non è concessa la subconcessione. E' necessario richiedere nuovo atto di concessione in tutti i casi di subentro di titolarità ai fini del canone, anche nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio dell'attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico antistante l'attività e/o con insegna commerciale.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

ART. 5 - Le tariffe

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

- a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
- b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

ART. 6 - Modalità e termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione; per gli anni successivi il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, è fissato al 30 aprile di ogni anno.

3. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee di importo superiore a Euro 250,00, il pagamento del canone dovuto può essere effettuato su richiesta del titolare della concessione in due rate di eguale importo, come di seguito descritto:

a) per le occupazioni temporanee:

- prima rata al rilascio della concessione;
- seconda rata alla scadenza dell'occupazione;

b) per le occupazioni permanenti:

- prima rata al rilascio della concessione;
- seconda rata entro il 30 settembre dell'anno corrente.

4. Per le esposizioni pubblicitarie, qualora l'importo del canone superi Euro 1.549,99 il pagamento del canone dovuto può essere effettuato su richiesta del titolare in rate trimestrali anticipate; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi di legge.

6. La riscossione volontaria e coattiva del canone e dei relativi accessori è gestita direttamente dal Comune o effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con le modalità di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 160/2019.

7. Con deliberazione del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

ART. 7 – Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento. Le procedure e i limiti per il rimborso sono stabiliti nel vigente Regolamento generale sulle Entrate del Comune.

ART. 8 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..

2. Si applicano le procedure stabilite nel vigente Regolamento generale sulle Entrate del Comune.

ART. 9 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 10 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 11 - Disposizioni generali in materia di occupazione

1. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.

2. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica qualora richiesta. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico degli uffici comunali competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.

3. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

4. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri Regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

5. E' posto, a carico del richiedente la concessione, l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione. Qualora vengano effettuati lavori edili nei condomini (singoli appartamenti o unità immobiliari pertinenziali) è necessario altresì notiziare previamente l'amministratore.

6. Qualora venga richiesta un'occupazione di suolo pubblico mediante cassoni (anche posizionati su automezzi) finalizzati allo scarico di materiale edile (cosiddette "macerie") le Ditte sono tenute ad autocertificare il luogo di smaltimento autorizzato dove intendano depositare tali macerie, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia ambientale.

7. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

ART. 12 - Tipologie di occupazioni

1. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:

- a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo
- b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile
- c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico
- d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile
- e) passi e accessi carrabili
- f) ponteggi, steccati e simili
- g) cartelli pubblicitari e simili
- h) aree per spettacoli viaggianti
- i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici

- j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.
- k) tende, tendoni ecc.
- l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seg. Della L. n. 160/2019.

ART. 13 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, effettuate anche con manufatti o impianti. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere: pluriennali, di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, i chioschi e le edicole con atto che non si ripete annualmente); annuali, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, anche a carattere stagionale, possono essere rilasciate per più annualità. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il calcolo del canone viene effettuato su base giornaliera salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare. Per le occupazioni di durata inferiore al giorno, il canone è determinato rapportandolo alle ore effettive di occupazione.

2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per il Comune di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 14 - Occupazioni occasionali

1. Non è richiesta concessione per le seguenti occupazioni occasionali:

- a) Occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
- b) Occupazioni momentanee effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- c) Occupazioni occasionali per il carico e lo scarico di merci.

ART. 15 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima o strutturalmente difformi dal provvedimento di concessione. Sono inoltre abusive le occupazioni occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell'Autorità ed eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente.

2. Le occupazioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma 3 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi,

previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione e l'eventuale ripristino.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che l'occupazione abusiva, sempre che siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, possa continuare per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Dall'occupazione di suolo pubblico abusiva sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata all'art. 48 il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso l'occupazione fosse stata regolarmente concessa. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'occupazione abusiva venga successivamente regolarizzata.

ART. 16 - Suddivisione del territorio in zone

Il territorio del Comune è suddiviso in 2 zone in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici. I Coefficienti di valutazione economica per la determinazione del canone di concessione sono graduati in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in due categorie secondo l'elenco di classificazione di strade e aree pubbliche approvato per la località Formignana con atto di C.C. n. 24 del 22.04.94 e per la località Tresigallo con atto di C.C. n. 60 del 18.10.1996. Si precisa che l'atto relativo all'ex Comune di Tresigallo prevedeva la suddivisione del territorio in tre categorie: a far data dall'approvazione del presente Regolamento, la terza categoria viene assorbita dalla seconda.

ART. 17 - Determinazione del canone per le occupazioni e particolari tipologie di occupazioni

1. Per le occupazioni di cui all'articolo 12 il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate ed è fissata, con riferimento all'unità di superficie occupata espressa in metri quadrati, su base giornaliera per le occupazioni temporanee e su base annuale per quelle permanenti. Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale.

3. Le fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.

4. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Su espressa richiesta degli interessati può essere rilasciato apposito cartello segnaletico per divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma del Codice della Strada, il cui rilascio è subordinato al corrispettivo pari a € 10,00. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo tale che lo stesso non risulti più materialmente fruibile. Le spese di messa in ripristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

5. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria stabilita dalla deliberazione della Giunta Comunale. L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente

funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

7. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e di persone. Si evidenzia che, anche in presenza di unica concessione riguardante più giostre di metrature diverse, il canone spettante per ognuna verrà calcolato in base alla propria singola metratura e non in cumulo dell'intera superficie.

8. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di concessione, anche se autorizzato con unico atto di concessione.

9. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

10. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, risultante dall'atto di concessione e della superficie concessa per uso cantiere.

11. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

ART. 18 - Agevolazioni

1. Il canone è ridotto per le occupazioni temporanee:

- a) realizzate per finalità politiche ed istituzionali, dell'80%;
- b) realizzate per finalità culturali, del 90%;
- c) realizzate per attività sportive, del 90%;
- d) realizzate nell'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante, di mestieri girovaghi ecc, del 80% per superfici fino a 100 mq; del 90% per la parte eccedente i 100 mq, svolte in occasione di feste, sagre o iniziative del comune, laddove la presenza si protragga per l'intera durata della manifestazione;
- e) realizzate con ponteggi e cantieri per l'attività edilizia, del 50%;
- f) realizzate con tavoli e sedie, da operatori commerciali sulle aree antistanti l'esercizio commerciale del 50%;
- g) realizzate con merci da operatori commerciali sulle aree antistanti l'esercizio commerciale, del 50%;
- h) realizzate dalle autoscuole per prove pratiche per esami dei conducenti di motoveicoli, con riduzione del canone dell'80% per la superficie richiesta.

ART. 19 - Esenzioni

1. Il canone non è applicabile per le seguenti tipologie di occupazione:

- a) occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le tende solari;
- b) occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti Religiosi per l'esercizio di culto ammessi dallo Stato;
- c) occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita e somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- d) occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi carattere istituzionale e le occupazioni temporanee effettuate per iniziative a scopo benefico;
- e) occupazioni temporanee, realizzate da Enti Pubblici diversi da quelli indicati alla lettera b), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- f) occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per esecuzione di interventi per conto del Comune;
- g) occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato;
- h) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie e simili, in occasioni di festività o ricorrenze festive o religiose;
- i) occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali, purchè non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- j) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità;
- k) occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- l) occupazioni di sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- m) passi carrabili;
- n) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- o) occupazioni di aree cimiteriali;
- p) occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- q) occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante;
- r) occupazioni realizzate dalle Associazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4/12/1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso l'Agenzia delle Entrate;
- s) occupazioni di durata non superiore a 6 ore continuative effettuate per operazioni di trasloco, mantenimento del verde, piccoli lavori di manutenzione pareti e coperture effettuati con ponti, steccati e simili;
- t) occupazioni con rastrelliere ed attrezzature per deposito cicli;
- u) occupazioni temporanee e permanenti, effettuate da pubblici esercizi e attività economiche limitatamente all'anno 2021;
- v) occupazioni effettuate dalle attività dello spettacolo viaggiante limitatamente all'anno 2021;
- w) occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

2. Il Canone non è, inoltre, applicabile alle manifestazioni per le quali la Giunta Comunale concede il patrocinio.

CAPO II – PROCEDIMENTO

ART. 20 - Domanda di concessione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al competente ufficio comunale, secondo le modalità indicate. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni contemplate dal presente articolo competono al Responsabile del Settore cui appartengono gli uffici sopraindicati.

2. Gli Uffici competenti al rilascio della concessione delle occupazioni sono i seguenti:

- a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori di carburanti e simili infissi di carattere stabile Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione Terre e Fiumi;
- b) per le occupazioni permanenti con passi carrabili la cui esecuzione comporti modifiche del piano stradale Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione Terre e Fiumi previo parere del Settore LL.PP – Patrimonio comunale;
- c) per le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi al Settore LL.PP – Patrimonio comunale;
- d) per la richiesta del cartello di divieto di sosta sull'area antistante i passi carrabili all'atto di rilascio della concessione al Settore LL.PP – Patrimonio comunale;
- e) per le occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, realizzate nei cantieri di lavoro al Settore LL.PP – Patrimonio comunale previo parere, nei casi in cui si renda necessario per l'applicazione delle norme relative al CDS, del Servizio Polizia Municipale – Unione Terre e Fiumi;
- f) per le occupazioni temporanee di: attività culturali, ricreative, sportive e simili, con esposizioni di merci, con tavoli e sedie, Settore Segreteria – Servizi demografici, previo parere, nei casi in cui si renda necessario per l'applicazione delle norme relative al CDS, del Servizio Polizia Municipale Unione Terre e Fiumi e/o del Settore LL.PP – Patrimonio comunale;
- g) per le occupazioni temporanee riguardanti l'esercizio di attività commerciali (commercio su aree pubbliche) e di attività esercitate con spettacoli viaggianti e simili al Settore Affari Generali, previo parere, nei casi in cui si renda necessario per l'applicazione delle norme relative al CDS, del Servizio Polizia Municipale Unione Terre e Fiumi e/o del Settore LL.PP – Patrimonio comunale;

3. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio della concessione. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART. 21 - Istruttoria della richiesta e conclusione del procedimento

1. Una volta ricevuta l'istanza di occupazione, il responsabile del servizio competente al rilascio, intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tal fine, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.

2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui pervengono al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

3. Il Responsabile competente come indicato dall'art. 17, terminata l'istruttoria, richiede all'ufficio competente la quantificazione del canone prima dell'emissione dell'atto di concessione. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone nella misura stabilita.

ART. 22 - Rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Funzionario Responsabile come indicato all'art. 17 corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo;
- spese di sopralluogo se dovute;
- deposito cauzionale se dovuto;
- spese di istruttoria della pratica.

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

3. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o) dell'occupazione;
- il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
- la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario, come indicati nel presente Regolamento.

ART. 23 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizi dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. È fatto obbligo al concessionario di:

- a) rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare;
- b) ove la concessione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. In mancanza provvede il comune con addebito delle spese;
- c) utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danno a terzi;
- d) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.

3. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità

dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

4. Il concessionario è tenuto a versare il canone alla scadenza prestabilita, se dovuto.

ART. 24 – Titolarità e subentro della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; per cui non è concessa la subconcessione.

2. E' necessario richiedere nuovo atto di concessione in tutti i casi di subentro di titolarità ai fini del canone, anche nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio dell'attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico antistante l'attività e/o con insegna commerciale.

ART. 25 - Rinnovo della concessione e disdetta

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 20 del regolamento almeno 60 giorni prima della scadenza, solo se trattasi di occupazioni permanenti.

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

5. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli artt. 17 e 18 del presente regolamento.

6. La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

ART. 26 - Revoca, sospensione, modifica o rinuncia della concessione.

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

6. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti

dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite all'art. 22 comma 2.

ART. 27 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

- a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- b) per mancato pagamento nei termini stabiliti dal canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
- c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
- d) per violazione delle norme di cui all'articolo 24, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
- e) per uso improprio o diverso dell'occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopraggiunta incapacità giuridica del concessionario, ferma restando la normativa che disciplina il subentro e la voltura per gli aventi diritto;
- b) la sentenza dichiarativa del fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

3. La decadenza e l'estinzione di cui ai commi precedenti non comportano restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonero da quello ancora dovuto relativamente al periodo di occupazione.

TITOLO III - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 28 – Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

1. I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- a) Mezzi destinati alla pubblicità esterna
- b) Mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni

2. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono così definiti:

- a) Insegna di esercizio: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Le insegne - normalmente - contengono il nome

dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi;

- b) Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;
- c) Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
- d) Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
- e) Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;
- f) Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
- g) Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- h) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- i) Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che definisce la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale in base alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.

4. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, riferita alla popolazione di 7065 unità registrate al 31.12.2018, non deve essere inferiore a mq 84 pari a mq 12 per ogni mille abitanti. La superficie indicata deve essere adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

5. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 25 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il 75 per

cento alle affissioni di natura commerciale.

ART. 29 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 10% della superficie degli impianti pubblici di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 25 del presente Regolamento.

ART. 30 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 2 comma 1 lett. b, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso ad un metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

3. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

4. Per le fattispecie pubblicitarie temporanee di cui al comma 1, si applica una tariffa ridotta ad un decimo della tariffa standard giornaliera prevista per ogni mese, considerando ogni frazione di mese come mese intero, considerando i mesi convenzionalmente di 30 giorni.

5. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per contro altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

ART. 31 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, è dovuta il Canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari, per anno solare, installati su ciascun veicolo determinato con le modalità previste dall'art. 30.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il Canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti ad uso privato il Canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il Canone è dovuto per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

ART. 32 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il Canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare. Se trattasi di pubblicità temporanea, il Canone si applica con le modalità dell'art. 29 comma 4.

3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il Canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

ART. 33 - Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, il Canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 30.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili o palloni frenati e simili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il Canone a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il Canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il Canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

ART. 34 - Mezzi pubblicitari abusivi

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. La pubblicità e le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma 3 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempre che siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Dall'esposizione pubblicitaria abusiva sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata all'art. 48 il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso la diffusione fosse stata regolarmente autorizzata. L'applicazione della indennità non esclude

il pagamento del prescritto canone ove l'esposizione abusiva venga successivamente regolarizzata.

ART. 35 - Riduzioni

1. Il Canone è ridotto alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 36 - Esenzioni

1. Sono esenti:

- a) la pubblicità dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
- j) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- k) La pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.
- l) la pubblicità in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 dell'art.90 della legge n.289/2002 all'interno degli impianti sportivi con capienza inferiore ai tremila posti, utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche.
- m) l'indicazione sui veicoli del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

n) Le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre, adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- Fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- Fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino ai 40 metri lineari;
- Fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

ART. 37 - Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

1. Sugli edifici di carattere storico ed in genere su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- l'art. 23 del codice della strada emanato con D. Lgs. 30/04/92, n. 285;
- gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16/12/92, n. 495.
- Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
- L'art. 23, comma 2 del Codice civile della strada emanato con D. Lgs. 30/04/92 n. 285;
- L'art. 57 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/92 n. 495.

3. La pubblicità fonica dovrà essere effettuata nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- all'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, la sorgente sonora non deve superare il limite di 60 Leq (A). Fuori da i suddetti centri il limite è di 70 Leq (A);
- gli orari di riferimento per l'effettuazione di pubblicità fonica sono quelli contenuti nel vigente "Regolamento per la protezione dall'esposizione al rumore"
- il conducente del veicolo non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione;
- la pubblicità fonica dovrà cessare in quelle piazze o vie interessate da pubbliche manifestazioni e cortei funebri;
- in caso di fermata o sosta del veicolo è ammessa la diffusione, in maniera continuativa, di annunci e/o musica per non più di due minuti con un intervallo tra una diffusione e l'altra di almeno 5 minuti; la sosta comunque non potrà protrarsi per più di 20 minuti, con l'obbligo di effettuare la successiva ad almeno 200 metri dalla precedente.

4. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni o divieti:

- a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche, nonché deposizione sui veicoli in sosta;
- b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
- c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.

5. La pubblicità effettuata mediante striscioni, locandine e stendardi posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita solo in abbinamento con quelli reclamizzanti manifestazioni o spettacoli, nel rispetto delle limitazioni di cui al 10° comma dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

6. Qualsiasi danno causato a persone o cose con la cennata attività farà carico esclusivamente al richiedente, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

CAPO II – PROCEDIMENTO

ART. 38 - Domanda e documentazione

1. Per l'installazione, il trasferimento, la modifica o il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

2. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi. L'autorizzazione suddetta è rilasciata previa acquisizione del parere della Polizia Locale relativamente all'applicazione del Nuovo Codice della Strada.

3. Per tutte le forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, con veicoli), dovrà essere presentata SCIA (completa dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento) all'Ente.

4. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

- a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
- b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie
- c) distribuzione manuale di volantini
- d) Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

ART. 39 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione prevista, l'ufficio competente comunica l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.

2. Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla necessaria documentazione e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.

3. Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti è subordinata al parere favorevole degli Uffici Tecnici comunali e della Polizia Locale che valutano l'osservanza delle norme tecniche ambientali dettate dal Piano Generale degli Impianti e dalle norme di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

4. Avverso il parere negativo degli Uffici Tecnici comunali è ammessa la presentazione di controdeduzioni in carta semplice, indirizzate all'Ufficio competente, da presentarsi entro 10 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990. Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma o dalla notificazione del parere negativo, la pratica sarà archiviata.

5. Qualora venga omessa l'istanza di autorizzazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 40 - Rinnovo

1. In assenza di variazioni l'autorizzazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Non opera il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

Art. 41 - Variazione del messaggio pubblicitario

1. Rimanendo immutate tipologia, struttura e dimensioni, per le sole insegne, è consentita la variazione della dicitura e/o colore sugli impianti pubblicitari autorizzati purché sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio competente mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta, del tipo di pubblicità effettuata o delle strutture utilizzate, deve essere presentata nuova istanza di autorizzazione. Il Comune ovvero il Concessionario del Servizio procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

ART. 42 - Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

1. Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione di insegne e simili.

2. Il titolare dell'autorizzazione è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emissione dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino e della pubblica sicurezza, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

5. Procedere alla rimozione in caso di cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in caso di motivata

richiesta del Comune.

6. E' fatto obbligo di conservare l'autorizzazione e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del Canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 43 – Decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade quando:

- a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata
- b) inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione di cui all'articolo 42
- c) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
- d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.

2. L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria e l'Amministrazione potrà revocarla per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) per parziale o omesso pagamento di una annualità;

3. La rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.

4. La rinuncia, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano l'obbligo di rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

5. Ove l'interessato non ottemperi nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

6. Nel solo caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare avrà diritto unicamente al rimborso della quota di Canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'autorizzazione deve essere restituita, quando richiesto, al competente Ufficio comunale.

CAPO III – Le pubbliche affissioni

ART. 44 - Pubbliche affissioni

1. Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura sociale, comunque prive di rilevanza economica, e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario.

2. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune ovvero al Concessionario del Servizio, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo del Canone sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%. Queste maggiorazioni sono espresse tramite i coefficienti di valutazione economica riportati nella tabella dell'allegato B del presente Regolamento.

4. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

ART. 45 - Procedimento

1. Per l'affissione, l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune ovvero al concessionario presentando domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ovvero il concessionario deve darne tempestiva comunicazione al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il comune o il concessionario hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

9. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere rimosso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 46 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 44;
- b) per i manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,

filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

ART. 47 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Tresignana e il cui contenuto, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti degli enti pubblici in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE SANZIONI, LE INDENNITA' E GLI ACCERTAMENTI

ART. 48 - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della L. 160/2019.

2. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

3. Per le occupazioni o esposizioni pubblicitarie abusive ovvero difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità

di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Detta sanzione non potrà comunque essere inferiore ad Euro 25,00 né maggiore di Euro 500,00 nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

4. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato. Il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali.

5. Alle altre violazioni consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

7. L'ente procede, in caso di inerzia dei responsabili, alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.

8. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

9. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono applicate con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 689/1981.

ART. 49 – Verifiche e controlli

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre agli agenti di Polizia Locale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi dell'art. 1, comma 179 della L. 296/2006 il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del soggetto cui è affidata la gestione del canone, cui, con provvedimento adottato dal dirigente/Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. L'Ufficio competente o il soggetto cui è affidata la gestione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute adottato dal Responsabile dell'entrata ai sensi dell'art. 1, commi 792 e seg. della L. 160/2019, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

3. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale con il Regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, può attribuire un compenso incentivante a tutto il personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione.

ART. 50 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto il giudicato, il Dirigente/funzionario responsabile del procedimento autorizzatorio può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio

dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal Dirigente/funziionario responsabile della risorsa di entrata.

2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 51 - Norme transitorie

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.

3. Resta garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

4. I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, purché regolarmente autorizzati/concessi, potranno essere mantenuti in opera fino alla scadenza dell'autorizzazione o della concessione. L'adeguamento alle norme del presente Regolamento dovrà comunque essere effettuato, anche prima della scadenza, in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione/concessione.

ART. 52 - Norme finali

1. Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di COSAP/ICPDPA (richiamare a seconda del regolamento vigente)

2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

ART. 53 - Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO "A"
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
PER LE OCCUPAZIONI

TARIFFA ORDINARIA

1. La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadro e per giorno di occupazione è determinata dalla Giunta Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione.
2. Occupazioni permanenti di cui all'art. 17 comma 5 per l'erogazione dei servizi pubblici la tariffa è stabilita dalla legge 160/2019 al comma 831; le occupazioni per la fornitura di beni o altra utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, la tariffa applicata è quella ordinaria ragguagliata per categoria viaria per metro quadrato al giorno.

TARIFFA STANDARD	
Annuale	30,00
Giornaliera	0,60

TARIFFA STANDARD OCCUPAZIONI PERMANENTI PER L'EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI	
Per utenza	1,50

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

TABELLA 1 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA I CATEGORIA Vie e piazze centrali	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA II CATEGORIA Vie e piazze secondarie e periferiche
	Spazi soprastanti e sottostanti	0,17
Pubblici esercizi	0,50	0,38
Merci	0,71	0,54
Distributori di carburante	0,63	0,48
Impianti pubblicitari (se non soggetti a pagamento del canone per la parte di cui alla lett. B comma 1 dell'art. 2 del presente regolamento)	0,34	0,25
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,50	0,38
Commercio in forma itinerante	0,63	0,48

Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	0,75	0,57
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,13	0,10
Edicole e chioschi	0,79	0,60
Altre attività	0,71	0,54

La tariffa standard giornaliera (TS) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 16 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella A. L'importo così ottenuto va rapportato alle ore giornaliere di effettiva occupazione, per i giorni di occupazione e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati con arrotondamento all'unità di misura superiore delle frazioni decimali.

FORMULA: $TSG \times CE : 24 \times O$ (ore effettive) $\times MQ$

TABELLA 2 – OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA
	I CATEGORIA Vie e piazze centrali	II CATEGORIA Vie e piazze secondarie e periferiche
Spazi soprastanti e sottostanti	0,13	0,13
Pubblici esercizi	0,37	0,28
Merci	0,52	0,39
Distributori di carburante	0,46	0,35
Impianti pubblicitari (se non soggetti a pagamento del canone per la parte di cui alla lett. B comma 1 dell'art. 2 del presente regolamento)	0,24	0,18
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,37	0,28
Commercio in forma itinerante	0,46	0,35
Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	0,55	0,42
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,09	0,07
Edicole e chioschi	0,58	0,44
Altre attività	0,52	0,39

La tariffa standard annua (TSA) prevista a giorno per la categoria di importanza per le occupazioni permanenti di cui all'art. 16 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella B. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati.

FORMULA: $TSA \times CE \times MQ$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale.

ALLEGATO "B"

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLITARI

Tariffa ordinaria

La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadro e per giorno/anno solare è determinata dalla Giunta Comunale e contestualmente al Bilancio di Previsione.

TARIFFA STANDARD	
Annuale	30,00
Giornaliera	0,60

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Coefficienti per fogli formato 70x100:

Per i primi 10 giorni	1,72
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,51

MAGGIORAZIONI (applicare i coefficienti di seguito riportati in sostituzione di quelli ordinari)

Per commissioni inferiori a 50 fogli – Per formati da 8 a 12 fogli

Per i primi 10 giorni	2,58
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,76

Per formati oltre i 12 fogli

Per i primi 10 giorni	3,44
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	1,02

DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLITARI

COEFFICIENTI PUBBLICITA' ORDINARIA

Superficie	Coefficiente pubblicità temporanea	Coefficiente pubblicità permanente
Fino a 1 mq	0,63	0,38
Superiore a 1 mq e inferiore a 5,5 mq	0,73	0,44
Superiore a 5,5 mq e inferiore a 8,5 mq	1,09	0,65

Superiore a 8,5 mq	1,45	0,87
--------------------	------	------

Per la pubblicità temporanea, la tariffa standard prevista a giorno ridotta ad un decimo (TS) va moltiplicata per i mq. L'importo così ottenuto va moltiplicato per 30 giorni e per il numero di mesi computato, considerando ogni frazione di mese come mese intero. La risultante va infine moltiplicata per il coefficiente (CE) corrispondente alla superficie in metri quadrati di riferimento.

FORMULA:

TS:10 x mq x 30 x N°mesi x CE

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

Superficie complessiva del veicolo	Coefficiente Tariffa annuale
Fino a 1 mq	0,38
Superiore a 1 mq e inferiore a 5,5 mq	0,44
Superiore a 5,5 mq e inferiore a 8,5 mq	0,65
Superiore a 8,5 mq	0,87

FORMULA:

TS x mq x CE

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA

Portata del veicolo	Coefficiente Tariffa annuale	Coefficiente Tariffa annuale se veicolo con rimorchio
Veicoli superiori a 3000 kg	2,48	4,96
Veicoli inferiori a 3000 kg	1,65	3,30
Motoveicoli	0,83	1,66

FORMULA:

TS x CE

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

Superficie	Coefficiente pubblicità temporanea	Coefficiente pubblicità permanente
Per conto terzi		
Fino a 1 mq	1,84	1,10
Superiore a 1 mq	2,11	1,27

Per conto proprio		
Fino a 1 mq	0,92	0,55
Superiore a 1 mq	1,06	0,63

Per la pubblicità temporanea, la tariffa standard prevista a giorno ridotta ad un decimo (TS) va moltiplicata per i mq. L'importo così ottenuto va moltiplicato per 30 giorni e per il numero di mesi computato, considerando ogni frazione di mese come mese intero. La risultante va infine moltiplicata per il coefficiente (CE) corrispondente alla superficie in metri quadrati di riferimento.

FORMULA:

TS:10 x mq x 30 x N°mesi x CE

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI (diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)

	Periodi fino a 30 giorni	Periodi superiori a 30 giorni
Coefficiente	3,44	1,72

La tariffa standard giornaliera prevista va moltiplicata per il numero di giorni e successivamente per il coefficiente di riferimento.

FORMULA:

TS x GIORNI x CE

STRISCIONI E SIMILI

	Periodi fino a 15 giorni o frazione Fino a 1 mq	Periodi superiori a 15 giorni o frazione Superiori a 1 mq
Coefficiente	1,26	1,45

La tariffa standard giornaliera prevista va moltiplicata per 15 giorni, per i mq e infine per il coefficiente di riferimento.

FORMULA

TS x 15 x mq x CE

PUBBLICITA' VARIA

	Aeromobili	Palloni frenati	Distribuzione di volantini e altro materiale, persone circolanti con cartelli o altri	Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori e simili (per ciascun punto fisso)
--	------------	-----------------	---	--

			mezzi (per persona)	
Coefficiente tariffa giornaliera	82,63	41,32	3,44	10,33